

**D.g.r. 23 novembre 2020 - n. XI/3885**

**Modifiche alla d.g.r. XI/273 del 28 giugno 2018 «Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie - Attuazione dell'art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti» e alla d.g.r. XI/1019 del 17 dicembre 2018 «Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - Attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»**

## LA GIUNTA REGIONALE

## Viste:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
- la legge 2 dicembre 2005, n. 248 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- la deliberazione di Giunta regionale n. XI/200 del 11 giugno 2018 «Determinazioni in ordine all'autorizzazione ai proprietari o conduttori dei fondi per il controllo del cinghiale - art. 4, comma 3 della legge regionale n. 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- la deliberazione di Giunta regionale n. XI/273 del 28 giugno 2018 «Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie - Attuazione dell'art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- la deliberazione di Giunta regionale n. XI/1019 del 17 dicembre 2018 «Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - Attuazione dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti» e successive modificazioni e integrazioni disposte con d.g.r. XI/1425 del 25 marzo 2019, d.g.r. XI/1761 del 17 giugno 2019 e d.g.r. XI/2600 del 9 dicembre 2019»;
- la deliberazione di Giunta regionale n. XI/2190 del 30 settembre 2019 «IX provvedimento organizzativo 2019»;

Atteso che la Lr. 19/2017, all'art. 2 prevede:

- al comma 1, la suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee in cui la presenza del cinghiale è ammessa entro determinate densità obiettivo, e in aree non idonee, in cui la presenza della specie non è ammessa;
- al comma 4, che con la deliberazione di cui al comma 1 sono individuate altresì le unità di gestione della specie;

Atteso altresì che la d.g.r. 273/2018 ha determinato le Unità di Gestione (UdG) del cinghiale sull'intero territorio regionale, sia incluse nelle aree idonee che in quelle non idonee alla presenza del cinghiale, riportate nell'Allegato cartografico A «Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 4, della l.r. 19/17», parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;

Considerato che, fra le UdG incluse nelle aree non idonee alla presenza del cinghiale, risultano l'Unità G Pavia e l'Unità H Città metropolitana, quest'ultima costituita dal territorio della Città metropolitana di Milano e dal territorio provinciale di Lodi;

Atteso che, in attuazione della d.g.r. 2190/2019 sopra richiamata, la gestione del territorio della Città metropolitana di Milano è di competenza amministrativa della UO servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Città metropolitana Milano, Politiche di Distretto e Imprenditore Agricolo Professionale, mentre il territorio provinciale di Lodi è di competenza amministrativa della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Pavia-Lodi;

Ritenuto che, a seguito di tale riorganizzazione amministrativa e in relazione alla suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in Unità di gestione del cinghiale, risulta necessario rinominare l'Unità G Pavia in Unità G Pavia-Lodi, costituita dal terri-

torio provinciale di Pavia non idoneo alla presenza del cinghiale e dal territorio provinciale di Lodi, di competenza territoriale della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Pavia-Lodi e confermare la denominazione dell'Unità H Città metropolitana, con estensione limitata al solo territorio della Città metropolitana di Milano, di competenza territoriale della UO servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Città metropolitana Milano, Politiche di Distretto e Imprenditore Agricolo Professionale, ferma restando la base cartografica di cui all'Allegato A alla DGR 273/2018 «Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 4, della l.r. 19/17»;

Considerato che, a seguito delle continue segnalazioni di danni alle coltivazioni agricole e incursioni di cinghiali nei centri abitati, allo scopo di favorire un'attuazione più efficace della legge 19/2017 e ridurre ulteriormente l'entità dei danni alle produzioni agricole e i potenziali rischi per l'incolumità delle persone, si rende necessario modificare la disciplina stessa, come di seguito descritto:

- disporre che la sola caccia di selezione, sia esercitabile per il numero di giornate di caccia settimanali ritenuto più idoneo a conseguire il piano di prelievo selettivo, in attuazione della legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- prevedere che i cacciatori che esercitano la caccia di selezione e che vogliono esercitare anche la caccia collettiva, possano iscriversi esclusivamente a una squadra attiva nel medesimo settore o zona in cui esercitano la caccia di selezione e che, viceversa, i cacciatori che esercitano la caccia collettiva, che vogliono esercitare anche la caccia di selezione al cinghiale, possano farlo esclusivamente nel medesimo settore o zona in cui esercitano la caccia collettiva;
- disporre che l'attività di monitoraggio sanitario in corso su tutti i capi di cinghiale prelevati, sia in attività venatoria che di controllo, si rivolga con particolare attenzione alla Peste Suina Africana (PSA) e all'attività di sorveglianza passiva, tesa a segnalare la presenza di eventuali animali ritrovati morti o moribondi alle competenti autorità sanitarie;

Considerato altresì che le figure faunistico-venatorie di riferimento per la gestione del cinghiale in attività di prelievo venatorio, sono state nel frattempo implementate con l'ulteriore figura definita «cacciatore specializzato nel prelievo venatorio del cinghiale», che deve essere opportunamente integrata nell'elenco finora previsto dei soggetti formati e abilitati al fine della gestione della specie;

Ritenuto pertanto opportuno ai fini di incrementare l'efficacia degli interventi gestionali sul cinghiale sia in attività di prelievo venatorio, che in attività di controllo, nel rispetto della vigente legislazione regionale e della sicurezza, favorendo la sinergia tra le differenti forme di prelievo venatorio e per rafforzare il monitoraggio sanitario della specie, di approvare le modifiche all'Allegato A «Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia» della d.g.r. 1019/2018, di seguito specificate:

- a pag. 19, nel paragrafo 4.1 «Figure faunistico-venatorie di riferimento per la gestione», alla lettera c), sostituire le parole «(compreso il cinghiale)» con le parole «e abilitazioni equipollenti o equivalenti relative al prelievo selettivo del cinghiale.»; alla fine della lettera k), eliminare il punto e aggiungere le parole «ed l).»;
- dopo la lettera k), aggiungere la seguente lettera l): «l) cacciatore specializzato nel prelievo venatorio del cinghiale.»;
- a pag. 21, nel paragrafo 4.4. «Prelievo venatorio», alla lettera d), secondo punto, dopo le parole «delle attività» inserire le parole «esercitabile per il numero di giornate di caccia settimanali consentite ritenuto più idoneo al conseguimento del piano di prelievo selettivo»;
- a pag. 21, nel paragrafo 4.4.1 «Cacce collettive - braccata, girata e battuta», al secondo punto, sostituire le parole «tra due» con le parole «tra non più di tre»; al terzo punto, dopo le parole «figura l)», aggiungere le parole «e Cacciatore specializzato nel prelievo venatorio del cinghiale figura l)»;
- a fine quarto punto, dopo le parole «territorio regionale.» aggiungere le parole «I cacciatori che esercitano la caccia di selezione al cinghiale, possono iscriversi esclusivamente a una squadra di caccia collettiva attiva nel medesimo settore o zona in cui esercitano la caccia di selezione»; al nono punto, dopo il sottopunto che termina con le parole «arma a canna rigata», aggiungere il seguente sottopunto: «in possesso di abilitazione Cacciatore specializzato nel prelievo venatorio del cinghiale.»;

## Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 27 novembre 2020

- a pag. 25, nel paragrafo 4.4.1.1 «Caccia collettiva con il metodo della braccata», al primo punto, sostituire il numero «100» con il numero «120»; al terzo punto, sostituire la parola «tre» con la parola «dieci»;
- a pag. 26, nel paragrafo 4.4.2 «Caccia individuale di selezione (cerca e aspetto)», dopo le parole «figura c)», aggiungere le parole «e cacciatore specializzato nel prelievo venatorio del cinghiale, figura l)»; a fine paragrafo, aggiungere le parole «I cacciatori che esercitano la caccia collettiva, che vogliono esercitare anche la caccia di selezione al cinghiale, possono farlo esclusivamente nel medesimo settore o zona in cui esercitano la caccia collettiva.»;
- a pag. 29, a fine paragrafo 4.7 «Monitoraggio sanitario», aggiungere le parole «Tale attività di monitoraggio sanitario, è particolarmente importante al fine di evidenziare precocemente la presenza di patogeni pericolosi per la salute pubblica, dannosi per l'ecosistema e che possono avere importanti impatti negativi sulla economia zootecnica e filiera agro alimentare. In quest'ottica deve essere rivolta particolare attenzione alla Peste suina africana (PSA) e all'attività di sorveglianza passiva, tesa a segnalare la presenza di eventuali animali ritrovati morti o moribondi alla competenti autorità sanitarie e secondo le modalità di cui al già richiamato provvedimento regionale e al d.d.u.o. n. 16743 del 16 novembre 2018 «Attuazione delle misure sanitarie per la prevenzione della peste suina africana (PSA) in Lombardia», nonché alla deliberazione di Giunta regionale XI/1389 del 18 marzo 2019 «Linee di indirizzo per il soccorso, recupero, trasporto e smaltimento della fauna selvatica omeoterma sul territorio regionale.»;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepite le premesse:

1. di approvare le modifiche alla d.g.r. 273/2018, rinominando l'Unità G Pavia in Unità G Pavia-Lodi, costituita dal territorio provinciale di Pavia non idoneo alla presenza del cinghiale e dal territorio provinciale di Lodi, di competenza territoriale della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Pavia-Lodi e confermando la denominazione dell'Unità H Città metropolitana, con estensione limitata al solo territorio metropolitano della Città metropolitana di Milano, di competenza territoriale della UO servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Città metropolitana Milano, Politiche di Distretto e Imprenditore Agricolo Professionale, ferma restando la base cartografica di cui all'Allegato A alla DGR 273/2018 «Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 4, della l.r. 19/17»;

2. di approvare le modifiche all'Allegato A «Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia» della d.g.r. 1019/2018, come di seguito specificate:

- a) a pag. 19, nel paragrafo 4.1. «Figure faunistico-venatorie di riferimento per la gestione», alla lettera c), sostituire le parole «(compreso il cinghiale)» con le parole «e abilitazioni equipollenti o equivalenti relative al prelievo selettivo del cinghiale.»; a fine lettera k), eliminare il punto e aggiungere le parole «ed l).»; dopo la lettera k), aggiungere la seguente lettera l): «l) cacciatore specializzato nel prelievo venatorio del cinghiale.»;
- b) a pag. 21, nel paragrafo 4.4. «Prelievo venatorio», alla lettera d), secondo punto, dopo le parole «delle attività» inserire le parole «esercitabile per il numero di giornate di caccia settimanali consentite ritenuto più idoneo al conseguimento del piano di prelievo selettivo»;
- c) a pag. 21, nel paragrafo 4.4.1 «Cacce collettive - braccata, girata e battuta»:
  1. al secondo punto, sostituire le parole «tra due» con le parole «tra non più di tre»;
  2. al terzo punto, dopo le parole «figura i)», aggiungere le parole «e Cacciatore specializzato nel prelievo venatorio del cinghiale figura l)»;
  3. a fine quarto punto, dopo le parole «territorio regionale.» aggiungere le parole «I cacciatori che esercitano la caccia di selezione al cinghiale, possono iscriversi esclusivamente a una squadra di caccia collettiva attiva nel medesimo settore o zona in cui esercitano la caccia di selezione»;

4. al nono punto, dopo il sottopunto che termina con le parole «arma a canna rigata», aggiungere il seguente sottopunto: «- in possesso di abilitazione Cacciatore specializzato nel prelievo venatorio del cinghiale»;

d) a pag. 25, nel paragrafo 4.4.1.1 «Caccia collettiva con il metodo della braccata»:

1. al primo punto, sostituire il numero «100» con il numero «120»;
2. al terzo punto, sostituire la parola «tre» con la parola «dieci»;

e) a pag. 26, nel paragrafo 4.4.2 «Caccia individuale di selezione (cerca e aspetto)»:

1. dopo le parole «figura c)», aggiungere le parole «e cacciatore specializzato nel prelievo venatorio del cinghiale, figura l)»;
2. a fine paragrafo, aggiungere le parole «I cacciatori che esercitano la caccia collettiva, che vogliono esercitare anche la caccia di selezione al cinghiale, possono farlo esclusivamente nel medesimo settore o zona in cui esercitano la caccia collettiva.»;

f) a pag. 29, a fine paragrafo 4.7 «Monitoraggio sanitario», aggiungere le parole «Tale attività di monitoraggio sanitario, è particolarmente importante al fine di evidenziare precocemente la presenza di patogeni pericolosi per la salute pubblica, dannosi per l'ecosistema e che possono avere importanti impatti negativi sulla economia zootecnica e filiera agro alimentare. In quest'ottica deve essere rivolta particolare attenzione alla Peste suina africana (PSA) e all'attività di sorveglianza passiva, tesa a segnalare la presenza di eventuali animali ritrovati morti o moribondi alla competenti autorità sanitarie e secondo le modalità di cui al già richiamato provvedimento regionale e al d.d.u.o. n. 16743 del 16 novembre 2018 «Attuazione delle misure sanitarie per la prevenzione della peste suina africana (PSA) in Lombardia», nonché alla deliberazione di Giunta regionale XI/1389 del 18 marzo 2019 «Linee di indirizzo per il soccorso, recupero, trasporto e smaltimento della fauna selvatica omeoterma sul territorio regionale.»;

3. di stabilire che le disposizioni di cui ai punti 2.c)3 e 2.e)2, entrino in vigore a partire dalla stagione venatoria 2021/2022;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi